



ASSI  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 24/02/2012

**UFFICIO LEGALE - Oggetto: pignoramento presso terzi Scuderia San Giuliano di Targioni Riccardo e C./Ippodromi e Città. Ordinanza di assegnazione emessa dal tribunale ordinario di Roma sez. Civile IV bis procedimento esecutivo n. 27551/2010.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

**VISTA** la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2012;

**VISTO** l'atto di pignoramento presso terzi della Scuderia San Giuliano di Targioni Riccardo e C., notificato in data 2 Luglio 2010 all'Unire con il quale venivano pignorate tutte le somme a qualunque titolo dovute dall'Unire a Ippodromi e Città s.p.a. ed era intimato all'Ente di non disporre delle stesse senza l'ordine del Giudice;

**VISTO** il procedimento esecutivo avanti al Tribunale Ordinario di Roma tra le parti Scuderia San Giuliano Sas di Targioni e C. / Ippodromi e Città S.P.A.;

**VISTA** l'ordinanza di assegnazione del Tribunale Ordinario di Roma - sez. IV bis- G.E. Dott. Selloni che ha disposto il pagamento al creditore procedente " Società Scuderia San Giuliano Sas di Targioni e C. di un totale pari ad Euro 8.865,73 oltre spese ed interessi;

**VISTA** la nota dell'avv. Pierpaolo Rizzitelli - avvocato domiciliatario- dell'Avv. Stefano Servadio (prot. in entrata 73260/2011 del 28/12/2011) che ha richiesto formalmente il pagamento della sorte e delle spese provvisorie e così per un totale provvisorio di Euro 9.086,97;



ASSI  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

**VISTA** l'ulteriore richiesta dell'avv. Servadio Stefano che ha aggiunto alla somma suddetta anche le spese di notifica e così per un totale complessivo provvisorio di Euro 9.116,97 con esclusione delle spese relative alla registrazione;

**ATTESO CHE** la somma da liquidare in favore della società San Giuliano sas di Targioni Riccardo e C. come da suddette richieste, è pari ad euro 9.116,97;

**CONSIDERATO CHE** la spesa di che trattasi, essendosi definito il suddetto giudizio, è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

**VISTO** il cap.129.050 "Altre spese non classificabili" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

**DETERMINA**

di impegnare la spesa di Euro 9.116,97 in favore della Scuderia San Giuliano S.a.s. di Targioni Riccardo & C. sul cap 129.050 "Altre spese non classificabili" dell'esercizio finanziario 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta